

**OGGETTO: D.L. N. 104 DEL 14 AGOSTO 2020
CONVERTITO LEGGE DI CONVERSIONE DEL 13 OTTOBRE 2020, N. 126**

Alla cortese attenzione ASSOCIAZIONI REGIONALI FIAVET

Roma, 21 ottobre 2020

In data 13/10/2020 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione con modificazioni del DL. 104 c.d. DL Agosto.

Di seguito si riepilogano le disposizioni confermate e le novità fiscali introdotte suddivise per argomenti:

- ◆ Capo I Lavoro
- ◆ Capo II Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud
- ◆ Capo III Salute
- ◆ Capo IV Disposizioni in materia di scuola, università ed emergenza
- ◆ Capo V Disposizioni concernenti regioni, enti locali e sisma
- ◆ Capo VI Sostegno alle imprese

Capo I Lavoro

ART. 1. - NUOVI TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA, ASSEGNO ORDINARIO E CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

Nella legge di conversione non sono intervenute sostanziali modifiche a quanto introdotto dal DL Agosto in tema di Cassa integrazione infatti viene confermato che i datori di lavoro che, nell'anno 2020, sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di:

- ◆ **Cassa integrazione ordinaria,**
- ◆ **Assegno ordinario e**
- ◆ **Cassa integrazione in deroga,**

per **una durata massima di complessive diciotto settimane** da utilizzare tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 saranno conteggiati nel nuovo stanziamento.

Le 18 settimane sono suddivise in **due periodi di 9 settimane, il secondo dei quali viene riconosciuto esclusivamente se interamente autorizzato e decorso il primo periodo.**

Per il 2° periodo le aziende dovranno versare **un contributo addizionale** determinato sulla base del raffronto tra il fatturato del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019¹, che sarà pari:

- ◆ **al 9% della retribuzione globale** che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività, per i datori di lavoro che hanno avuto una **riduzione del fatturato inferiore al venti per cento;**
- ◆ **al 18% della retribuzione** per i datori di lavoro **che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.**
- ◆ Nessun contributo addizionale è dovuto **se è presente una riduzione del fatturato** pari o superiore al venti per cento.

L'INPS con la circolare 115 del 30/09/2020 ha precisato che i beneficiari dei trattamenti sono esclusivamente i lavoratori alle dipendenze del datore di lavoro alla data del 13 luglio 2020.

Si ricorda che a differenza della regola generale i trattamenti di integrazione salariale in deroga sono ritenuti applicabili ² a tutti i lavoratori apprendisti ed ai lavoratori a domicilio; restando esclusi solo i dirigenti.

Per quanto riguarda il settore agricolo la disciplina riguardante la **CISOA** di cui al comma 8 consente il riconoscimento del trattamento per una durata massima di 50 giorni, nell'ambito del periodo intercorrente tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020; i trattamenti già autorizzati che riguardino, anche parzialmente, periodi successivi al 12 luglio 2020 concorrono al raggiungimento del limite di durata.

I termini di scadenza delle domande di ammortizzatori sociali legati all'emergenza dopo diverse proroghe e interventi normativi sono entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. Lo stesso decreto ha previsto però un differimento transitorio dei termini di trasmissione delle domande relative ai medesimi trattamenti che rientrano nella nuova disciplina fissato, dopo diverse proroghe, **al 31 ottobre 2020.**

¹ Le istruzioni operative per le domande del secondo periodo sono state fornite con il messaggio INPS n. 3525 del 1° ottobre 2020.

¹ circolare INPS n. 86 del 15 luglio 2020.

¹ come da interpretazione della circolare 115/2020

ART. 2. - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCESSO ALLA CASSA INTEGRAZIONE DEI LAVORATORI DIPENDENTI ISCRITTI AL FONDO PENSIONE SPORTIVI PROFESSIONISTI

Confermata la disposizione per cui i **lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti** che, nella stagione sportiva 2019-2020, hanno percepito retribuzioni contrattuali lorde non superiori a 50.000 euro possono accedere al **trattamento di integrazione salariale in deroga** per un periodo massimo complessivo di 9 settimane, situate tra il 23 febbraio e il 31 agosto 2020³. Le domande di cassa integrazione in deroga per gli sportivi dovranno essere presentate dai datori di lavoro all'INPS, secondo le modalità indicate dall'istituto nel messaggio 3137/2020 e circolare 115 del 30.9.2020.

Sono considerate valide anche le domande già presentate alle Regioni o Province autonome, che provvederanno ad autorizzarle nei limiti delle risorse loro assegnate. Per ogni singola associazione sportiva non potranno essere autorizzate più di 9 settimane complessive; esclusivamente nelle regioni dell'ex zona rossa, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna potranno essere autorizzati periodi fino a 13 settimane, **nei limiti delle risorse ivi previste**.

ART. 3. - ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER AZIENDE CHE NON RICHIEDONO TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE

Rimane integra la nuova agevolazione che consiste nell'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro privati⁴, con esclusione del settore agricolo, che non chiedono il rinnovo dei trattamenti di cassa integrazione di cui hanno già fruito. Lo sgravio ha una durata **massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020**, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruito nei mesi di maggio e giugno 2020⁵. Restano esclusi i premi INAIL.

L'esonero comporta l'applicazione del divieto di licenziamento collettivo e per giustificato motivo oggettivo, già previsto dal decreto Cura Italia e decreto Rilancio, modificato dal decreto agosto 104-2020. L'esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. L'agevolazione è sottoposta alla direttiva europea sugli aiuti di stato⁶ ed è **subordinata all'autorizzazione della Commissione europea**.

ART. 4. - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FONDO NUOVE COMPETENZE

Nessuna modifica, in sede di conversione in legge del Decreto, all'articolo **che aumenta il finanziamento (830 milioni di euro totali) al fondo istituito presso l'ANPAL** già con l'art 88 del DL 34-2020. Il Fondo è destinato a coprire gli oneri di iniziative di **formazione dei lavoratori collegate ad accordi sindacali di secondo livello che comportino la rimodulazione o riduzione degli orari di lavoro**.

La misura intende favorire il sostegno alle imprese per una graduale ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica da COVID 19, sia nel 2020 che nel 2021. Un decreto interministeriale ministeriale detterà le modalità operative.

³ come da interpretazione della circolare 115/2020

⁴ Vanno ricompresi gli enti pubblici economici come specificato dall'Inps nella circolare 57-2020 e 105-2020

⁵ L'Inps ha fornito le istruzioni in materia con la circolare 105 del 18.9.2020.

⁶ "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato nell'emergenza Covid" C /2020/1863

ART. 5. - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROROGA DI NASPI E DIS-COLL

La legge di conversione conferma la proroga delle **indennità di disoccupazione NASPI e DISCOLL in scadenza tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, per ulteriori due mesi** a decorrere dal giorno di scadenza. L'estensione vale anche per le indennità già prorogate dai decreti Cura Italia e Rilancio e opera in automatico, senza necessità di alcuna domanda.

L'importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria. La proroga opera solo se il beneficiario non è titolare di una delle indennità COVID19 dai Decreti Cura Italia e Rilancio e dallo stesso Decreto Agosto. Il costo stimato supera i 1300 milioni di euro. Le istruzioni operative sono contenute nella circolare INPS n.111/2020.

ART. 6. ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

Fino al 31 dicembre 2020, ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato è riconosciuto **l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di sei mesi** decorrenti dall'assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Dall'esonero sono esclusi:

- ◆ **aziende del settore agricolo**
- ◆ **contratti di apprendistato**
- ◆ **contratti di lavoro domestico**
- ◆ **lavoratori che abbiano avuto con la stessa impresa un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti**

L'esonero è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto da tempo determinato in tempo indeterminato **successiva alla data di entrata in vigore del decreto 15.08.2020** ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione dovuta.

La misura ha un costo che sfiora il miliardo e mezzo di euro con riferimento agli anni 2020 e 2021.

La conversione in legge non ha modificato questa misura.

ART. 7. - ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO NEL SETTORE TURISTICO E DEGLI STABILIMENTI TERMALI

Riconfermato ugualmente lo sgravio totale dei contributi previdenziali sino ad un massimo di tre mesi, applicabile alle assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale stipulate entro il 31 12 2020, **nei settori del turismo e degli stabilimenti termali**, con le stesso modalità previste all'art. precedente. In caso di conversione di detti contratti in rapporti di lavoro tempo indeterminato si applica lo sgravio per sei mesi descritto dall'art. 6.

L'efficacia subordinata all'autorizzazione della Commissione europea. La spesa totale stimata per questa agevolazione ammonta a circa 180 milioni di euro.

ART. 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROROGA O RINNOVO DI CONTRATTI A TERMINE E DI CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE

L'art. 8 riscrive la norma molto criticata del decreto Rilancio e introduce importanti **novità in tema di contratti a termine**: dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto Agosto è possibile **rinnovare o prorogare senza causali** (una sola volta) i contratti a termine sia diretti che in somministrazione, **per un massimo di 12 mesi purché la firma avvenga entro il 31 12 2020. La durata complessiva** con rinnovi e proroghe comunque deve restare **entro i 24 mesi** previsti dal Decreto Dignità n. 87 2018.

Inoltre, viene **abrogato** il comma dell'art. Rilancio che prevedeva **l'obbligo di prorogare contratti a tempo determinato o di apprendistato** di primo e terzo livello, per periodi pari alle eventuali interruzioni o riduzioni dell'attività lavorativa imposte dall'emergenza.

In sede di conversione in legge è stato inserito il comma 1 bis in materia di somministrazione di lavoro: diventa possibile impiegare in missione presso lo stesso utilizzatore, per periodi superiori a ventiquattro mesi anche non continuativi il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l'agenzia di somministrazione abbia comunicato all'utilizzatore l'assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo all'utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La norma ha validità fino al 31 dicembre 2021.

ART. 9. - NUOVA INDENNITÀ PER I LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO, DEGLI STABILIMENTI TERMALI E DELLO SPETTACOLO

Resta identico l'art. 9 in cui si prevedono la nuova **indennità di 1000 euro** una tantum per alcune categorie di lavoratori. Le categorie interessate e i relativi requisiti sono riepilogati nella tabella che segue:

BENEFICIARI	REQUISITI
dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali	<ul style="list-style-type: none"> ◆ rapporto di lavoro cessato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, ◆ non titolari di NASPI, alla data di entrata in vigore della norma
lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali,	<ul style="list-style-type: none"> ◆ rapporto di lavoro cessato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, ◆ non titolari di NASPI, alla data di entrata in vigore della norma

dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da turismo e stabilimenti termali	<ul style="list-style-type: none"> ◆ rapporto di lavoro cessato involontariamente nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, ◆ con almeno trenta giornate lavorative nel medesimo periodo;
lavoratori intermittenti	<ul style="list-style-type: none"> ◆ con almeno trenta giornate lavorative nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020.
lavoratori autonomi occasionali, privi di partita IVA	<ul style="list-style-type: none"> ◆ che tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali ◆ che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del decreto. ◆ iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata, ◆ con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile; ◆ non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie
incaricati alle vendite a domicilio	<ul style="list-style-type: none"> ◆ con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 ◆ titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata alla data del 17 marzo 2020 ◆ non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie
lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (EX Enpals)	<ul style="list-style-type: none"> ◆ con almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 e con reddito non superiore a 50mila euro OPPURE ◆ con almeno sette contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.
lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Con uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, pari ad almeno trenta giornate tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e ◆ Idem nel 2018

Inoltre, tutti i soggetti citati non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

- ◆ titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, tranne il contratto intermittente

- ◆ titolari di pensione, con l'esclusione delle pensioni di invalidità civile

Le indennità non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall'INPS, **previa** domanda, nel limite di spesa complessivo di 680 milioni di euro per l'anno 2020. La norma prevede anche il termine al 30 settembre 2020 per le richieste delle indennità istituite dai decreti Cura Italia e Rilancio, non ricomprese nella nuova norma in commento.

ART. 14. - PROROGA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LICENZIAMENTI COLLETTIVI E INDIVIDUALI PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO

Questo articolo prevede la **proroga del blocco** ai licenziamenti economici **fino al 31 dicembre 2020**, ma **solo per**:

- ◆ le aziende che utilizzano la cassa integrazione ex art. 1 di questo decreto e
- ◆ quelle che l'hanno utilizzata e optano per il nuovo esonero contributivo ex art 3

Ricordiamo che si tratta nello specifico del divieto di licenziamento sia individuale che collettivo per giustificato motivo oggettivo, attivo già da marzo a seguito del decreto Cura Italia e rinnovato dal decreto Rilancio, con scadenza il 17 agosto. Lo stop si applica per tutto il periodo di utilizzo e la data in cui si varia a seconda dell'utilizzo degli ammortizzatori sociali. La data finale per chi ha iniziato dal 15 agosto 2020 l'utilizzo degli ammortizzatori citati senza interruzioni scatterebbe quindi il 16 novembre 2020.

Restano sempre esclusi dal divieto:

- ◆ i casi di cambio di appalto in cui *"il personale interessato dal recesso, già sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore"*.
- ◆ le imprese che hanno cessato l'attività;
- ◆ le imprese dichiarate fallite quando non sia previsto l'esercizio provvisorio;
- ◆ i casi di **accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro**, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale (non RSU RSA) solo per i lavoratori che aderiscono al predetto accordo.⁷

In sede di conversione il Senato ha soppresso il comma 4, che prevedeva la possibilità di revoca di procedure di licenziamento già avviate e /o concluse, senza oneri per i datori di lavoro purché facessero richiesta contestualmente di cassa integrazione.

ART. 15. - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTI PENSIONISTICI IN FAVORE DI SOGGETTI DISAGIATI (AUMENTO PENSIONE INVALIDITA')

A partire dal 20 luglio 2020 gli **invalidi civili totali** di età superiore a 18 anni, titolari della relativa pensione o di quella di inabilità, hanno **diritto all'elevazione dell'assegno fino a 651,51 euro mensili**, come prescritto dalla sentenza della Corte costituzionale 152/2020 sull'illegittimità dell'art. 38 comma 4 legge 448/2001.

⁷ Sul tema è stata pubblicata la nota n. 713 del 16 settembre 2020 dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

La sentenza era stata già recepita in sede di conversione del DL 34/2020 (Rilancio) con l'articolo 89 bis, ma il testo era impreciso e prevedeva che l'aumento spettasse *"indipendentemente dal requisito anagrafico dei 60 anni di età"* con l'effetto involontario di includere anche i minorenni. Il decreto Agosto convertito in legge abroga tale articolo, e specifica che l'aumento delle pensioni di invalidità totale (compresi ciechi e sordomuti) spetta ai *"titolari di età superiore a 18 anni"*.⁸

ART. 19. - ACCESSO ALLA CASSA INTEGRAZIONE PER I LAVORATORI DELLE EX-ZONE ROSSE

Con l'art. 19 il decreto convertito in legge rende disponibili **ulteriori 4 settimane di Cassa integrazione ordinaria**, assegno ordinario o cassa in deroga, per i datori di lavoro delle **Regioni Emilia-Romagna, Regione del Veneto e Lombardia** che abbiano sospeso l'attività lavorativa a causa dell'impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro da parte dei dipendenti per provvedimenti delle autorità connessi all'emergenza COVID-19. I periodi devono essere compresi tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, e corrispondere alla durata dei provvedimenti della pubblica autorità, per un massimo di quattro settimane.

Le domande vanno trasmesse per via telematica all'INPS, a pena di decadenza, entro il 15 ottobre 2020 allegando copia del provvedimento della pubblica autorità.⁹ Va utilizzata la **specifica causale «COVID-19 – Obbligo permanenza domiciliare»**. In caso di pagamento diretto il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari entro il 15 novembre 2020.

Le domande saranno accolte dall'Inps fino al raggiungimento **del limite di risorse previste pari a 59,3 milioni di euro**.

ART. 21. - RIDETERMINAZIONE DEI LIMITI DI SPESA PER BONUS BABY SITTER E LAVORATORI DOMESTICI

L'articolo in commento, che **non ha subito modifiche** nella conversione in legge, ha ridefinito i finanziamenti massimi per due misure attivate dal decreto Cura Italia: bonus baby-sitter/congedo COVID e bonus lavoratori domestici. Vista la distribuzione delle richieste che ha portato all'esaurimento dei fondi destinati in particolare **al bonus baby-sitter per Covid 19** ai lavoratori della pubblica amministrazione, **vengono destinati a questo scopo circa 170 milioni di euro, precedentemente stanziati per il bonus lavoratori domestici** e rimasti inutilizzati.

ART. 21-BIS. - LAVORO AGILE E CONGEDO STRAORDINARIO GENITORI DURANTE IL PERIODO DI QUARANTENA OBBLIGATORIA DEL FIGLIO CONVIVENTE PER CONTATTI SCOLASTICI

Inserito nella conversione in legge del decreto, l'articolo prevede la soppressione del DL 111 sul riavvio delle attività scolastiche e il contestuale recepimento delle relative norme nella legge in commento. In particolare, per il periodo **tra il 9 settembre e il 31 dicembre 2020** vengono previste due **misure**

⁸ In materia l'INPS ha pubblicato la circolare di istruzioni n. 107 del 23 settembre 2020. Le modalità di domanda sono illustrate invece nel messaggio 3647 del 9.10.2020

⁹ Le istruzioni INPS sono state fornite nella circolare 115/2020 in cui si preannunciava un messaggio sulle modalità di trasmissione delle domande: *"in ragione dei tempi tecnici di realizzazione delle procedure di gestione da parte dell'Istituto, in fase di prima applicazione, le aziende, con riferimento ai periodi i cui termini di trasmissione fossero già scaduti, potranno utilmente inviare le relative istanze entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del predetto messaggio di rilascio della procedura"*.

alternative per permettere l'assistenza ai figli conviventi, minori di 14 anni in caso di quarantena disposta dalla ASL territorialmente competente a seguito di contatti verificatisi all'interno del plesso scolastico o durante attività sportive, lezioni musicali e linguistiche:

- ◆ i genitori lavoratori dipendenti possono svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio;
- ◆ nel caso in cui il lavoro non possa essere svolto in modalità agile e comunque in alternativa, uno dei genitori, alternativamente all'altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente, con indennità del 50% della retribuzione. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

ART. 21-TER. - LAVORO AGILE PER GENITORI CON FIGLI CON DISABILITÀ

Questo nuovo articolo amplia **fino al 30 giugno 2021, il diritto allo smart working** per i genitori lavoratori dipendenti privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica. La prestazione di lavoro potrà essere svolta in modalità agile **anche in assenza degli accordi individuali**, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

ART. 22. - FONDO PER LA FORMAZIONE PERSONALE DELLE CASALINGHE E DEI CASALINGHI

L'articolo in questione è stato riscritto per provvedere ad assicurare la parità di trattamento dei sessi in merito al Fondo denominato «Fondo per la formazione personale delle casalinghe e dei casalinghi». Sono stanziati 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, per promozione di **attività di formazione, svolte da enti pubblici e privati, di coloro che svolgono attività nell'ambito domestico**, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone e dell'ambiente domestico, *“in via prioritaria dalle donne”*, e con particolare riguardo all'acquisizione di competenze digitali, funzionali all'inserimento lavorativo e alla valorizzazione delle attività di cura. I destinatari devono essere iscritti e iscritte all'Assicurazione obbligatoria INAIL. Il decreto ministeriale con le modalità attuative è atteso entro il 31.12.2020.

ART. 23. - NUOVE MISURE IN MATERIA DI REDDITO DI EMERGENZA

Per il REM, il reddito di emergenza destinato ai nuclei familiari in difficoltà economiche per l'emergenza COVID 19, anche in considerazione della disponibilità di risorse, il decreto Agosto riapre i termini per le domande, scaduti il 31 luglio 2020¹⁰. Si prevede quindi che **possa essere riconosciuto il REM per una ulteriore singola quota di 400 euro** (aumentati fino a 800 sulla base del moltiplicatore familiare, secondo i parametri ISEE) ai nuclei familiari in possesso dei requisiti già previsti dal decreto Rilancio, con la sola modifica che va preso a riferimento il valore del reddito familiare di maggio e non più aprile 2020. La

¹⁰ Le istruzioni sono state fornite dall'INPS con la circolare n. 102 dell'11.9.2020

domanda potrà essere presentata all'INPS, **entro il 15 ottobre 2020**. Nella conversione in legge è stata ridefinita in modo più corretto la specificazione sulla incompatibilità con la fruizione, da parte dei componenti del nucleo familiare delle indennità istituite dal Decreto Rilancio e dal decreto Agosto (marittimi e sportivi).

ART. 26. - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SORVEGLIANZA ATTIVA IN QUARANTENA

La **legge di conversione** del DL Agosto interviene a prorogare la norma per la tutela dei **lavoratori dipendenti pubblici e privati disabili o in condizioni di rischio** derivante da immunodepressione, patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita definiti "*fragili*", che era stata introdotta dal decreto Cura Italia e rinnovata dal decreto Rilancio ma "dimenticata" nel decreto legge Agosto per cui la scadenza era rimasta ferma al 31 luglio 2020. Si riconferma quindi **fino al 15 ottobre la possibilità**, nei casi di assenza per quarantena o isolamento fiduciario, di:

- ◆ trattamento **di malattia equiparata al ricovero ospedaliero**¹¹ e
- ◆ la non **computabilità** di queste assenze **nel periodo di comporto**¹².

Il comma 1 bis ribadisce che il certificato medico il quale attesti una condizione di rischio può essere emesso sia dalle competenti autorità sanitarie, che dal medico di base. Il medico non è comunque imputabile di nessuna responsabilità, neppure contabile, salvo il fatto doloso, nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito.

Resta anche confermato il divieto di monetizzare le ferie non fruita a causa di assenze dal servizio per questi motivi.

Il nuovo comma 2 bis prevede invece, a partire **dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020**, che lo smart working, sia la modalità ordinaria di svolgimento delle attività per i lavoratori fragili. Per questo è possibile anche l'adibizione a diverse mansioni, purché ricomprese nella medesima categoria o area di inquadramento previste dal rispettivo Ccnl, oppure anche lo svolgimento di una attività di formazione professionale.

Capo II Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud

ART. 27 - AGEVOLAZIONE CONTRIBUTIVA PER L'OCCUPAZIONE IN AREE SVANTAGGIATE DECONTRIBUZIONE SUD

¹¹ Da segnalare che l'INPS nel messaggio 3637 del 9.10.2020 ha specificato che tale trattamento non è erogabile se il lavoratore per accordi individuali con il datore di lavoro prosegue la propria prestazione lavorativa in smart working.

¹² varia dai 3 ai 12 mesi nel settore privato mentre nel pubblico può arrivare fino a 36 mesi. Da segnalare che la formulazione della legge non è esplicita per quanto riguarda i lavoratori del settore privato.

Nuovo sconto sui contributi per le imprese delle Regioni del Sud per il contrasto alla crisi economica provocata dall'epidemia Covid 19. L'art. 27 del decreto Agosto stanziava più di un miliardo di euro per una agevolazione contributiva a favore dei datori di lavoro privati situati nelle aree svantaggiate del Paese, applicabile da ottobre a dicembre 2020. Sono **esclusi lavoro agricolo e lavoro domestico**. La novità è che **sono interessati tutti i dipendenti già presenti** in azienda. Lo **sgravio è fissato al 30% della contribuzione previdenziale**, esclusi i premi per l'assicurazione contro gli infortuni INAIL e mantenendo ferma l'aliquota di computo ai fini pensionistici.

Le aree svantaggiate destinatarie della misura sono individuate nelle *“Regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alle media nazionale”*. Si tratta in particolare delle Regioni del Mezzogiorno cui si aggiungeva nel testo del Decreto-legge anche l'Umbria. La conversione in legge **corregge il comma 1 eliminando l'Umbria** dalla lista, in quanto non presenta i requisiti richiesti.

Al comma 2 viene specificato che, poiché il beneficio riguarda anche i dipendenti giornalisti delle imprese editrici di giornali *“le amministrazioni concedenti sono l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale e, per quanto di competenza, l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani - INPGI”*, il quale deve provvedere a inviare al saldo, per il rimborso, la rendicontazione sugli oneri relativi sui giornalisti dipendenti al Ministero del Lavoro.

La norma del decreto Agosto è sottoposta alla direttiva comunitaria sugli Aiuti di stato e **deve essere quindi approvata dalla Commissione Europea**.

Con l'introduzione del comma 3 bis, infine la legge di conversione **riapre i termini per la presentazione delle domande di prepensionamento dei lavoratori poligrafici** delle imprese stampatrici ed editrici di quotidiani e periodici e agenzie di stampa in situazione di crisi, regolata dall'art. 1 comma 500 Legge 160/2019¹³. I lavoratori i cui termini ordinari¹⁴ siano scaduti dopo il 31.1.2020 potranno presentare domanda entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

L'articolo in commento prevede anche che un decreto interministeriale Lavoro-Economia- Mezzogiorno, entro il 30 novembre 2020, definisca le modalità per la definizione di altre misure agevolative di decontribuzione da mettere in atto per il periodo 2021-2029.

RIEPILOGO SGRAVI CONTRIBUTIVI DECRETO AGOSTO		
TIPOLOGIA	DURATA	BENEFICIARI
Esonero totale assunzioni a t. indeterminato (art. 6)	6 mesi (stipula o conversione contratto fino al 31.12.2020)	Datori di lavoro privati, con esclusione di ♦ lavoro domestico;

¹³ Riservato ai lavoratori con almeno 35 anni di anzianità contributiva in aziende in crisi che abbiano presentato piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale.

¹⁴ Entro 60 giorni dall'ammissione al trattamento di integrazione salariale o dal conseguimento dell'anzianità contributiva.

		<ul style="list-style-type: none"> ◆ lavoro agricolo; ◆ apprendistato;
Esonero totale assunzioni a termine (art. 7)	3 mesi (stipula fino al 31.12.2020)	Datori di lavoro privati del settore turistico e termale;
Sgravio del 30% dipendenti già in forza nelle aree svantaggiate (art. 27)	3 mesi dal 01.10 al 31.12.2020	Datori di lavoro privati, con esclusione di: <ul style="list-style-type: none"> ◆ lavoro domestico; ◆ lavoro agricolo.

Capo III disposizioni in materia di salute

ART.29-BIS. - MISURE PER IL SOSTEGNO DEL SISTEMA TERMALE NAZIONALE

Istituito un fondo con dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 18 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione di **buoni per l'acquisto di servizi termali**, le cui modalità attuative dovranno essere previste da un decreto del MISE da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di conversione.

Inoltre, per l'effettuazione di tale disposizione, viene consentito al MISE di avvalersi di società in house mediante stipula di apposita convenzione.

Capo V disposizioni concernenti regioni, enti locali e sisma

ART. 57. COMMA 6 - AGEVOLAZIONI FISCALI E CONTRIBUTIVE ZONA FRANCA URBANA SISMA CENTRO ITALIA 2016-2017

All'interno dell'art. 57 dedicato a numerose **disposizioni in tema di eventi sismici**, il comma 6, che non ha subito modifiche in sede di conversione, prevede l'estensione di alcune agevolazioni fiscali e contributive (già introdotte dall'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 – che ha istituito la Zona franca urbana nei comuni colpiti dal sisma del Centro Italia) fino al periodo d'imposta 2022 (rispetto al previgente termine del 2020).

In particolare, in tema di lavoro, **si segnala l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali**, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente **anche per il 2021 e 2022**. Tale esonero, alle medesime condizioni, spetta anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.

Con la circolare direttoriale 6 giugno 2019, n. 243317 del MISE sono stati stabiliti modalità e termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni in favore delle imprese e dei titolari di reddito di lavoro autonomo localizzati nella zona franca urbana. Inps ha fornito le istruzioni con la circolare 48 2019 e con il messaggio 3674/2020.

Capo VI Sostegno e rilancio dell'economia

ART. 58. - FONDO PER LA FILIERA DELLA RISTORAZIONE

Il decreto di agosto ha stanziato 600 milioni di euro per l'anno 2020 per sostenere le attività di ristorazione attraverso **un contributo a fondo perduto per acquisto di prodotti delle filiere agricole e alimentari**. La platea cui spetta il contributo a fondo perduto è stata ampliata in sede di conversione e adesso include tutti i seguenti codici ATECO:

- ◆ 56.10.11 – Ristorazione con somministrazione;
- ◆ **56.10.12 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole** (aggiunto)
- ◆ **56.21.00 - Catering per eventi e banquetting** (aggiunto)
- ◆ 56.29.10 – Mense;
- ◆ 56.29.20 – Catering continuativo su base contrattuale;

55.10.00 – Alberghi e strutture simili, limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo (aggiunto)

Il contributo riguarda l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche D.O.P. e I.G.P. Condizione necessaria è che le imprese abbiano avuto l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 inferiore ai tre quarti dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019.

Non è richiesto nessun requisito per chi ha iniziato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Il **decreto attuativo** con le modalità per la presentazione della domanda avrebbe già dovuto essere emanato.

ART. 59. - CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER ATTIVITÀ ECONOMICHE E COMMERCIALI NEI CENTRI STORICI

Confermato e non oggetto di modifiche sostanziali il contributo a fondo perduto rivolto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle città a vocazione turistica, che abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:

- a) per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;
- b) per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.

I Comuni a cui spetta il contributo sono i seguenti:

Venezia, Verbania, Firenze, Rimini, Siena, Pisa, Roma, Como, Verona, Milano, Urbino, Bologna, La Spezia, Ravenna, Bolzano, Bergamo, Lucca, Matera, Padova, Agrigento, Siracusa, Ragusa, Napoli, Cagliari, Catania, Genova, Palermo, Torino, Bari.

Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, sia inferiore a due terzi del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019. L'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019, nelle seguenti misure:

- ◆ 15% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro;
- ◆ 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro;
- ◆ 5% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione.

L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto in misura non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Detti importi minimi sono altresì riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° luglio 2019. In ogni caso, l'ammontare del contributo a fondo perduto non può essere superiore a 150.000 euro.

ART. 60. COMMI 1 – 7 - RIFINANZIAMENTI DI MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE

Non sono stati modificati in sede di conversione i rifinanziamenti degli strumenti previsti a supporto delle imprese:

- ◆ 64 milioni per la “nuova Sabatini” per l’anno 2020;
- ◆ 500 milioni per i contratti di sviluppo per l’anno 2020;
- ◆ 200 milioni per il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività di impresa per l’anno 2020;
- ◆ 50 milioni per il voucher per l’innovazione al fine di rafforzare il sostegno ai processi di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese per l’anno 2021;

- ◆ 10 milioni di euro per l'anno 2020 ad incremento del Fondo per la crescita sostenibile per le finalità di promozione della nascita e dello sviluppo delle società cooperative di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014 c.d. **misura Nuova Marcora**;
- ◆ 950 milioni per l'anno 2021 per il Fondo Ipcei per il sostegno alle imprese che partecipano alla realizzazione di importanti progetti di interesse europeo.

ART. 60, COMMI 7-BIS-7-QUINQUES - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL'AMMORTAMENTO DEL COSTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI

- ◆ **In sede di conversione in legge** del decreto Agosto è stata prevista anche la **possibilità per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali di non effettuare** fino al 100% degli **ammortamenti** relativi a immobilizzazioni materiali e immateriali. In tal modo i beni manterranno il loro valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. La quota di ammortamento non effettuata nell'esercizio in corso sarà tralata all'esercizio successivo, allungando, quindi, il piano di ammortamento originario di un anno.
- ◆ Tale misura, in relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente all'epidemia di SARS-CoV-2, potrà essere estesa agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze. La disposizione prevede che vengano destinati a una **riserva indisponibile** gli utili di ammontare corrispondente alla **quota di ammortamento non effettuata**. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta quota di ammortamento, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi. Dal punto di vista fiscale invece la disposizione rimane neutrale per quanto riguarda **IRPEF** ed **IRAP**.

ART. 61-BIS. - SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICO-AMMINISTRATIVA PER L'AVVIO DI NUOVE IMPRESE DA PARTE DI GIOVANI AL DI SOTTO DEI 30 ANNI DI ETÀ

Introdotta durante il percorso di conversione in legge del decreto Agosto, l'articolo 61 bis, per promuovere l'autoimprenditorialità dei giovani al di sotto dei 30 anni di età, dispone che lo Stato intervenga per sostenere l'avvio di imprese, in tutti i settori produttivi, dei servizi e delle professioni, di tutti i soggetti che intendono avviare un'attività d'impresa, di lavoro autonomo o professionale. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, le misure attuative.

ART. 62. - AIUTI ALLE PICCOLE IMPRESE E ALLE MICRO IMPRESE

Non è stata modificata in sede di conversione, l'estensione dei contributi a fondo perduto anche alle aziende in difficoltà escluse dal decreto Rilancio e poi ammesse su intervento della Commissione Europea, a condizione che:

- ◆ non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza, oppure

- ◆ non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia; oppure
- ◆ non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.

La relazione tecnica chiarisce che si tratta di una misura ordinamentale che si limita a prevedere l'estensione di aiuti stanziati ad ulteriori categorie di operatori economici.

ART. 64.

RIFINANZIAMENTO DEL FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE E DELL'OCCUPAZIONE ANCHE NEL MEZZOGIORNO,

NONCHÉ IN FAVORE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

L'articolo 64, al comma 1, rfinanzia il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di 3.100 milioni di euro per l'anno 2023, di 2.635 milioni di euro per il 2024 e di 1.600 milioni di euro per il 2025.

Il comma 1-*bis*, inserito nel corso dell'esame al Senato, **estende la garanzia del Fondo al 100% sui finanziamenti di importo non superiore a 30 mila euro di durata decennale**, riconosciuta in via straordinaria e transitoria sino al 31 dicembre 2020, **alle persone fisiche esercenti le attività di cui al codice Ateco 2007- Sezione K "Attività finanziarie e assicurative"**. Attualmente l'accesso a tale garanzia straordinaria del Fondo è riconosciuto solo ad alcune categorie di intermediari finanziari.

Un ulteriore comma 1-*ter*, inserito al Senato, interviene sulle **garanzie straordinarie e transitorie** che possono essere concesse da **SACE S.p.A.** sino al 31 dicembre 2020¹⁵, in particolare, ammettendo anche le imprese che:

- ◆ sono state ammesse alla **procedura del concordato** con continuità aziendale,
- ◆ hanno stipulato **accordi di ristrutturazione dei debiti** o
- ◆ hanno presentato, in sede di procedura fallimentare, un **piano idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria** dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria.

La condizione che tali imprese devono rispettare, alla data di presentazione della domanda, riguarda il fatto che le loro **esposizioni non** siano classificabili come **deteriorate**, non presentino importi in arretrato e il finanziatore possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza.

Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come **sofferenze** ai sensi della disciplina bancaria vigente.

Il comma 3 interviene sulla norma che destina, sino al 31 dicembre 2020, una quota parte delle risorse del Fondo di garanzia PMI (fino a 100 milioni euro) agli enti del Terzo settore, per la concessione a loro favore della citata garanzia del Fondo al 100% sui finanziamenti di importo non superiore a 30 mila euro di durata decennale. Il comma dispone ora che le risorse in questione siano destinate, per le predette operazioni di

¹⁵ ai sensi dell'articolo 1 del D.L. n. 23/2020

garanzia, a favore degli **enti non commerciali, inclusi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti**.

Il comma 3-bis, anch'esso inserito durante il percorso di conversione, **estende** poi, a date condizioni, le **garanzie del Fondo di garanzia PMI** previste dall'articolo 13 del D.L. n. 23/2020 **anche alle imprese** che abbiano ottenuto, su operazioni finanziarie garantite dal Fondo, un **prolungamento della garanzia per temporanea difficoltà**.

Cordiali saluti

Ufficio Fiscale Fiavet